

TI_GERICHTE 13.2022.76 vom 7. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2022.76

FR: TI_GERICHTE 13.2022.76 du 7 février 2023

IT: TI_GERICHTE 13.2022.76 del 7 febbraio 2023

Regeste

Causa di stato e gratuito patrocinio. La decisione sulla richiesta di autorizzazione a superare l'importo forfettario massimo di fr. 4'200.- presuppone la preventiva pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio

Erwägungen

E. 2

La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d'ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente all'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell'8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2). 2.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell'art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 45 ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che se ne occupa giusta l'art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 2.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019). La decisione impugnata è pervenuta al qui reclamante il 7 ottobre 2022. Spedito con invio raccomandato il 17 ottobre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz'altro ammissibile.

E. 3

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 3.1 Il Pretore aggiunto ha posto quale principio quello secondo cui sulla domanda di gratuito patrocinio era da decidere nel contesto della decisione finale, unitamente alla tassazione

della nota d'onorario del legale. Ha poi soggiunto di ritenere eccessivo il dispendio di tempo da questi esposto in quanto la causa era stata promossa dalla controparte, erano conteggiate prestazioni non attinenti alla procedura e i contatti con la cliente andavano limitati non dovendosi generare inutile lavoro all'avvocato. Di qui la mancata autorizzazione a superare l'importo di fr. 4'200.-. 3.2 A mente del reclamante la conclusione è immotivata e arbitraria, costitutiva di errata applicazione del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti e totalmente avulsa dal corso della procedura.

E. 4

L'art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.- (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). 4.1 Salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.- (art. 5 Rtar), corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.- applicabile giusta l'art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.- o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell'onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand'anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3 con riferimento). 4.2 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d'apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). Nella determinazione della retribuzione dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto, e stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

E. 5

A titolo di premessa il Pretore aggiunto ha anzitutto indicato di attenersi al principio secondo cui l'istanza di gratuito patrocinio - che comprende anche la designazione del gratuito patrocinatore - era da decidere insieme alla tassazione della nota d'onorario di quest'ultimo contestualmente alla decisione finale che poneva termine all'intera causa. Il tema impone qualche riflessione. 5.1 Si può discutere sull'opportunità di evadere l'istanza di gratuito patrocinio nel contesto del giudizio finale emesso a chiusura di una vertenza giudiziaria per poi procedere, in quella medesima sede e se concesso, alla tassazione della nota professionale del legale. Certo questa soluzione può risultare più agevole per chi è chiamato a decidere e forse anche sostenibile per rapporto ad una procedura prevedibile dove è prospettabile una conclusione a breve e medio termine. Tuttavia non può assurgere a principio invalso e unanime, pacifico essendo pur sempre l'indubbio e legittimo interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel beneficio le è concesso (IIICCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7 giugno 2022 consid. 4.3). 5.2 Con particolare riferimento all'obbligo di informazione a carico dell'avvocato che opera o aspira ad operare in regime di gratuito patrocinio quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.- o quello massimo fissato dal giudice (art.

E. 8

Rileva ancora il reclamante che il Pretore aggiunto si è limitato a defalcare delle prestazioni senza contestualizzarle rispetto a quanto era effettivamente già stato fatto e senza considerare le difficoltà della causa e quello che ancora c'era da fare fino al termine della causa (ferma al livello di decisione cautelare), omettendo in tal senso di fare corretto uso del suo ampio potere di apprezzamento. Come spiegato (sopra, consid. 6.3 e 7.1 e 7.2) è a causa di una carente motivazione che il reclamante, assolto il suo obbligo di informazione nei confronti del Pretore aggiunto, non è stato autorizzato a superare l'importo massimo di fr. 4'200.-. Ma ciò non si giustifica nemmeno in un'ottica di ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice in punto alla retribuzione del gratuito patrocinatore. In tal senso pertanto la conclusione pretorile sfocia anche in accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 9

In definitiva il reclamo merita accoglimento nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante (e meglio di autorizzare il superamento del forfait massimo di fr. 4'200.-), giusta l'art. 327 cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio della causa al Pretore aggiunto affinché si chini nuovamente sulla questione della richiesta di autorizzazione a superare l'importo forfettario massimo di fr. 4'200.- ed emetta un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, ritenuto che preventivamente andrà evasa l'istanza di gratuito patrocinio.

E. 10

Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.- giusta l'art. 2 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse vanno poste a carico dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC). Allo Stato incombe pure l'obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale. In applicazione del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) l'indennità può essere fissata in fr. 500.- (IVA inclusa) senz'altro adeguati per la proposizione delle censure che sono state

qui accolte. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 17 ottobre 2022 dell'avv. RE 1 è accolto. § Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 3 della decisione datata 6 ottobre 2022, con cui il Pretore aggiunto ha negato al patrocinatore legale della convenuta l'autorizzazione a superare l'importo forfettario massimo di fr. 4'200.-. La causa è rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, con obbligo di rifondere all'avv. RE 1 fr. 500.- di ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 ottobre 2022 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.